

PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE, DI FORMAZIONE ZONALE NEI SERVIZI
ALL'INFANZIA DELLA VALDINIEVOLE E PER LE ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTO IL
PEZ 2014-2015 (INFANZIA E SCOLARE) DELLA VALDINIEVOLE
CIG 597754060D

CAPITOLATO

La Regione Toscana con delibera n. 515 del 23/06/2014 ha finanziato i Progetti educativi Zonali 2014/2015. A seguito dei finanziamenti stanziati dalla Regione il Comune di Montecatini Terme, insieme agli altri 10 Comuni della Zona Valdinievole¹, intende potenziare il **coordinamento pedagogico zonale**, organizzare la formazione per il personale dei nidi comunali, dei nidi privati autorizzati e accreditati, nonché degli insegnanti delle scuole dell'infanzia statali e delle scuole dell'infanzia private paritarie del territorio dei Comuni della Valdinievole.

Art. 1 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

- 1.A.** Il coordinamento pedagogico zonale in collaborazione con i responsabili territoriali (coordinatori pedagogici e funzionari comunali) dovrà:
- concorrere a definire gli indirizzi e i criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
 - concorrere alla elaborazione di atti regolamentari quali linee guida di indirizzo per i singoli Comuni;
 - curare l'elaborazione di materiale informativo sui servizi, progettare insieme ai responsabili dei servizi ed al coordinamento comunale le strategie educative e didattiche;
 - sviluppare e coordinare l'utilizzo degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative da proporre come strumento di lavoro;
 - scegliere in accordo con i referenti dei servizi e con il coordinamento comunale l'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
 - conoscere gli ambiti della formazione già attivi per gli operatori in servizio e svolgere indagine sui bisogni formativi e sui tempi opportuni per favorire la partecipazione alle occasioni formative per coordinare l'attuazione di progetti di aggiornamento;
 - individuare le strategie della partecipazione delle famiglie e i percorsi di sostegno alla genitorialità tenendo conto delle esperienze già presenti sul territorio;
 - in accordo e collaborazione con i Comuni competenti conoscere la gestione amministrativa ed economica inerente il coordinamento e la gestione economica dei servizi, nella prospettiva di monitorarne la gestione per favorire il promuovere dell'utilizzo razionale delle risorse;
 - promuovere scambi e confronti fra i servizi ricompresi nel sistema locale in accordo con il coordinamento comunale.
 - In accordo con il coordinamento comunale sostenere le funzioni di programmazione dei servizi per l'infanzia a livello territoriale, locale e di ambito;
 - In accordo con il coordinamento comunale promuovere la formazione permanente di responsabili e coordinatori pedagogici dei servizi;

¹ Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

- Su richiesta del coordinatore pedagogico comunale e dei responsabili amministrativi dei procedimenti, partecipare alle attività di regolamentazione e controllo del sistema territoriale dei servizi, anche mediante il coinvolgimento nella realizzazione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento;
- Svolgere l'esercizio delle funzioni di vigilanza in accordo con il coordinatore pedagogico comunale e con i responsabili amministrativi dei procedimenti.
- supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso lo scambio e il confronto fra le esperienze;

In accordo con il coordinamento comunale dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- definizione degli orientamenti pedagogici dei servizi per la prima infanzia e la loro organizzazione;
- supporto nella gestione dei rapporti con le famiglie;
- realizzazione di esperienze di continuità educativa;
- rilevamento dei bisogni formativi e definizione degli interventi;
- realizzazione di momenti di confronto tra le varie esperienze, nell'ottica della costruzione di un sistema integrato dei servizi.

Il coordinamento pedagogico zonale, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 8 del d.p.g.r. 41/R /2013 e ss.mm. e ii., dovrà collaborare con la Conferenza Zonale e con i singoli Comuni che ne fanno parte, nonché con i servizi per l'infanzia presenti sul territorio della Valdinievole, affinché tutti gli attori dell'educazione della Zona ottemperino a quanto previsto dall'art. 6 del suddetto d.p.g.r. (*Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi*) e dall'art. 7 (*Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali*).

Il coordinamento zonale dovrà altresì supportare la Conferenza e i Comuni, nell'attuazione di quanto stabilito dall'art. 9 del d.p.g.r. 41/R, nei rapporti con l'unità sanitaria locale di riferimento (ASL 3), nonché dall'art. 5 *Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio* e dall'art. 17 *Carta dei servizi*.

I servizi educativi coinvolti saranno quelli presenti sul territorio della Valdinievole (64), il numero di incontri previsti dovranno essere in un numero minimo di 40 e le ore dedicate al coordinamento pedagogico zonale (comprensive degli incontri con i suddetti servizi e con i referenti comunali degli 11 Comuni della Valdinievole) da parte dell'affidatario del servizio dovranno essere **ALMENO** in un numero **di 200 ore**, salvo offerta migliorativa.

Il numero minimo di incontri (40) e di ore da effettuare (**200**) dovrà essere svolto **entro il 31 dicembre 2015, di cui almeno n. 30 incontri e n.150 ore entro il 31 agosto 2015** al fine di poter rendicontare on line il progetto alla Regione Toscana entro le scadenze prefissate.

Le persone coinvolte nel coordinamento pedagogico zonale dovranno essere, oltre agli 11 referenti dei Comuni della **Valdinievole**, **ALMENO** in numero di 4 della cooperativa affidataria (art. 3.3 Avviso di gara).

Il suddetto coordinamento dovrà essere assicurato a far data dall'aggiudicazione fino al 31 dicembre 2015.

In sede di offerta, il concorrente deve presentare una calendarizzazione di tutte le attività oggetto del progetto proposto, con precisa indicazione di indicatori di risultato per ciascun periodo in cui è suddivisa la realizzazione del progetto offerto (per. es. n. incontri, ...).

1.B. Formazione del personale:

Con la costituzione del coordinamento pedagogico zonale, grazie ai finanziamenti regionali del PEZ 2014/2015, il Comune di Montecatini Terme, con gli altri 10 Comuni della Valdinievole, intende organizzare un percorso di formazione zonale che coinvolga i nidi d'infanzia comunali (con il proprio personale educativo e ausiliario), i servizi educativi di prima infanzia privati autorizzati e accreditati presenti sul territorio, nonché le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia statali e private paritarie (non vi sono scuole dell'infanzia comunali in Valdinievole). Tale formazione sarà predisposta dal coordinamento zonale e riguarderà i temi relativi ai bisogni espressi o da individuare all'interno dei servizi di una stessa realtà.

Al fine di permettere la partecipazione alla formazione degli educatori e degli insegnanti, il calendario dei corsi di formazione dovrà essere inviato agli interessati (servizi educativi) ALMENO un mese prima dell'inizio dei percorsi formativi.

Dovranno essere previsti 2 moduli di 20 ore da organizzare massimo in 5 incontri per un totale massimo di 10 incontri e di 40 ore di formazione, in parte dedicati alla formazione congiunta tra educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia pubblici e privati che coinvolgano i servizi educativi di prima infanzia del territorio (n. 23 servizi) e le scuole dell'infanzia (n. 41 scuole), con il gruppo educativo dei nidi (n. 55 educatori) e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia (n.41 insegnanti). **I corsi dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2015, di cui almeno 20 ore entro il 30 giugno 2015;** (Il personale educativo coinvolto dovrà avere il diritto a 40 ore di formazione cad. salvo migliore offerta).

I contenuti dei corsi di formazione dovranno vertere sulle tematiche emerse dall'indagine relativa ai bisogni formativi degli educatori comprendendo argomenti quali :

- continuità educativa;
- accoglienza della diversità;
- intercultura;
- ed eventuali altri temi (come, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, l'educazione alla genitorialità)

I corsi dovranno essere organizzati in modo da rispettare l'orario di lavoro degli addetti ai servizi educativi. Dovranno pertanto prevedere differenziazioni nell'organizzazione oraria rispettando quella dei servizi privati e dei servizi pubblici. Dovranno essere adeguati alle reali esigenze formative del territorio garantendo di essere in grado di ampliare esperienze e conoscenze già consolidate e considerando le realtà educative di nuova nascita. **Il programma formativo dovrà avvalersi di figure professionali con competenze specifiche in relazione agli argomenti trattati.**

Sarà a carico dell'affidatario anche il reperimento e il costo delle sedi di svolgimento di tutto il percorso di formazione zonale, dovranno essere facilmente raggiungibili e nel territorio di uno dei Comuni della Valdinievole (salvo che per la realizzazione di un particolare percorso formativo debba essere necessariamente individuata sede diversa da motivare adeguatamente in sede di offerta). **Potranno essere utilizzate sedi di enti pubblici e di servizi educativi pubblici e privati della Valdinievole, previo nulla osta del soggetto interessato (da allegare al progetto di formazione).**

1.C Le attività trasversali a tutto il PEZ (infanzia e scolare) sono gestite dal Comune di Montecatini Terme per tutta la Zona Valdinievole congiuntamente al Coordinamento Pedagogico Zonale ed alla Formazione Zonale per i servizi all'infanzia.

Sono da intendersi attività trasversali:

- la progettazione;
- il coordinamento;
- il monitoraggio;

- la valutazione dei risultati;
- la documentazione/informazione sulle iniziative intraprese.

Art. 2 PRODOTTI DA REALIZZARE IN RELAZIONE AL PEZ DA PARTE DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO²

Con l’affidamento del servizio dovrà essere garantita la realizzazione ALMENO dei seguenti prodotti per documentare la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 agosto 2015 e comunque in tempo utile al buon esito del coordinamento, della formazione e della gestione del PEZ 2014-2015, infanzia e scolare:

- a) in qualità di coordinamento pedagogico zonale: n. 1 pubblicazione sul sistema dei Servizi Educativi in Valdinievole con un congruo numero di copie da distribuire sul territorio;
- b) per il percorso di formazione zonale: *depliant* da distribuire nei servizi all’infanzia della Valdinievole sui 2 moduli di corsi di 20 ore ciascuno per un totale di 40 ore di formazione, con l’indicazione delle date, ore, luoghi e tematiche affrontate, al fine di permettere la massima partecipazione del personale educativo;
- c) come attività trasversale: n. 1 *pubblicazione* esplicativa atta a fornire la necessaria informazione sulle iniziative intraprese per tutto il PEZ 2014-2015³ (infanzia e scolare).

Resta inteso che l’affidatario del servizio dovrà predisporre, ogni qual volta ve ne sarà la necessità, comunicati stampa esplicativi del Piano Educativo Zonale 2014-2015, nonché redarre note e documenti informativi da veicolare tramite la pubblicazione sui siti istituzionali degli 11 Comuni della Valdinievole.

Art.3 DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE

L’Amministrazione si riserva di non addivenire all’aggiudicazione definitiva qualora non venissero confermati con decreto regionale i finanziamenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 515/2014 relativa al finanziamento dei Progetti educativi Zonali 2014/2015 e per cui è stata bandita la presente procedura di gara.

L’affidamento avrà decorrenza una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva fino al 31/ 12/ 2015.

L’Amministrazione si riserva la facoltà:

- di ricorrere all’esecuzione in via di urgenza, per garantire il rispetto della tempistica prevista per l’attuazione del progetto;
- di rinnovare l’affidamento del servizio a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, fino a un massimo di tre annualità compatibilmente con futuri finanziamenti regionali assegnati, previa verifica della permanenza dell’interesse pubblico all’espletamento dello stesso e l’esigenze poste alla base dell’affidamento stesso.

Il coordinamento pedagogico dovrà essere assicurato a far data dall’aggiudicazione fino al 31 dicembre 2015.

² Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 23/06/2014: *...”Produzione di materiali e divulgazione dei risultati...Ogni prodotto, materiale e iniziativa inerente al progetto dovrà recare in evidenza il logo del Sistema regionale (vedi DGR 930/2004) e lo stemma della Regione Toscana. I prodotti di qualsiasi natura che siano risultato del Progetto Educativo Zonale – P.E.Z. – sono di proprietà pubblica e non possono essere commercializzati dai beneficiari”.*

³ Per la redazione della pubblicazione relativa alle attività trasversali, in merito alle iniziative del PEZ scolare, si dovrà fare riferimento al Comune di Lamporecchio, capofila per la gestione del suddetto PEZ, affidato a sua volta alle scuole del territorio.

La formazione zonale: i corsi dovranno concludersi entro il 31 agosto 2015 di cui almeno 20 ore dovranno essere programmate e realizzate entro il 30 giugno 2015;

Attività trasversali a tutto il PEZ, infanzia e scolare dovrà concludersi entro il 31 agosto 2015;

L'Amministrazione si riserva di non addivenire all'aggiudicazione definitiva, qualora non fosse intervenuto il decreto regionale di attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 515/2014 relativa al finanziamento dei Progetti educativi Zonali 2014/2015.

Art. 4 COMPENSI

Per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi è prevista una spesa complessiva di:

- 1. € 20.917,28 oltre I.V.A 22% (€ 4.601,80) per un importo complessivo pari a € 25.519,08 per il servizio di coordinamento pedagogico zonale** calcolato sulla base indicativa di 200 ore di incontri (salvo offerta migliorativa in termini di ore di coordinamento offerte rientranti nell'importo di cui trattasi);
- 2. € 3.483,61 oltre I.V.A 22% (€ 766,39) per un importo complessivo pari a € 4.250,00 per la formazione zonale** l'importo è calcolato sulla base indicativa di 40 ore di formazione (salvo offerta migliorativa in termini di ore di coordinamento offerte rientranti nell'importo di cui trattasi);
- 3. € 6.936,08 oltre I.V.A 22% (€ 1.525,94) per un importo complessivo pari a € 8.462,02 per il coordinamento dei due PEZ, infanzia e scolare**

Il pagamento, per i servizi di cui ai punti 1., 2. e 3. verrà effettuato al termine del periodo di riferimento previa verifica della correttezza dell'esecuzione del servizio e di quando prodotto ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato.

Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica da parte dell'ufficio competente, secondo le modalità vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.

I costi relativi alle operazioni di bonifico bancario sono pari a € 0,00 per operazione di importo inferiore o uguale a € 250,00 e a € 1,20 per operazione di importo superiore a € 250,00 e saranno a carico dell'impresa medesima.

Ai sensi dell'art.6 del DPR 207/2010, la liquidazione dei corrispettivi dovuti é subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio competente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Qualora il DURC risulti negativo il Comune applica quanto previsto all'art.4 c.2 del DPR 207/2010, pertanto trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo riversa direttamente agli istituti previdenziali e assicurativi debitori. Nel caso in cui il Comune ottenga il DURC negativo per due volte consecutivamente nel corso della durata del contratto il Comune potrà avviare la procedura di cui all'art.6 comma 8 del DPR 207/2010.

Art. 5 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

- fornire l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio affidato, con le rispettive qualifiche;
- garantire la continuità nelle figure incaricate del coordinamento;
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica; provvedendo all'aggiornamento dell'elenco nominativo succitato, qualora la sostituzione sia definitiva;

- impiegare nella gestione del servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di titolo di studio;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; pertanto, l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- l'affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello comunque impiegato come volontario ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 tenendo fin da ora sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio;
- garantire il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
- fornire, al responsabile del procedimento del Comune di Montecatini Terme- che avrà cura di trasmetterlo ai referenti degli altri comuni della Valdinievole- trimestralmente una relazione sui programmi svolti e risultati conseguiti;

Art. 6 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa garantisce il rispetto dell'art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare comunica al Comune:

prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche; ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro sette (7) giorni dalla modifica stessa.

La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'impresa comporta la nullità assoluta del contratto per il servizio in oggetto.

L'impresa si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle commesse oggetto della presente dichiarazione a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e al quale occorre fare riferimento per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura è indicato in oggetto. Tale codice dovrà pertanto essere utilizzato in tutti i contratti tra il fornitore e le imprese che effettuano sub forniture o servizi inerenti la presente commessa.

Art. 7 SUBAPPALTO

In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art.118 del D.lgs. n.163/2006. Per avvalersi del subappalto, il concorrente deve indicare nel modello per la presentazione delle dichiarazioni, la parte del servizio che intende subappaltare e il relativo valore. L'impresa deve altresì comunicare al Comune il nome di ciascun sub-contraente, l'importo del/dei contratto/i e il relativo oggetto. Il sub-contraente deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006.

Al tal fine l'impresa presenta al Comune la certificazione attestante il possesso di tali requisiti da parte del subappaltatore o, in alternativa, presenta dichiarazione sostitutiva resa dal sub-contraente ai sensi del DPR 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.2 del disciplinare di gara.

L'impresa dovrà altresì garantire il rispetto della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti del subappaltatore inserendo nel relativo contratto di subappalto apposita clausola a pena di nullità assoluta del contratto stesso. In caso di inadempimenti di una delle parti a tale clausola la controparte ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente per territorio.

Art. 8 GARANZIE RELATIVE ALLA CORRETTA ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO.

Costituzione garanzia definitiva ex art. 113 del Codice. Possibile riduzione del 50% qualora l'affidatario abbia certificazione di qualità.

Art. 9 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed accezioni a carico della Ditta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte di società assicuratrici.

La Ditta affidataria, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata dell'affidamento apposita polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei danni causati a terzi (persona/cose) nell'esercizio del servizio in oggetto e delle attività ad esso connesse, per un massimale unico di € 500.000,00. con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

La polizza suddetta debitamente quietanzata dovrà essere presentata dalla Ditta all'Amministrazione comunale al momento della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.24 della Legge Regionale Toscana n.38/2007 e s.m.i., l'impresa si impegna infine a informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 10 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI – SISTEMA PENALI

La ditta affidataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto:

- variazioni non autorizzate del personale coinvolto nell'esecuzione del servizio fino ad € 100,00;
- mancato rispetto, in termini di date, di contenuto nonché di professionalità dei docenti, di quanto offerto dal concorrente in sede di gara e con la calendarizzazione dei corsi: fino ad un massimo di € 400,00;
- mancato rispetto della calendarizzazione proposta in sede di offerta di tutte le attività oggetto del progetto proposto, e degli indicatori di risultato indicati per ciascun periodo in cui è suddiviso la realizzazione del progetto offerto (per. es. n. incontri, ...) fino ad un massimo di € 500,00;
- mancata produzione o produzione non conforme a quanto offerto (salvo accordo con l'Amministrazione) del materiale richiesto dall'art. 2 del presente capitolato: fino ad € 500,00;

Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo fax, dal Comune di MONTECATINI TERME alla Cooperativa, con invito a provvedere ad attenersi a quanto offerto ed a quanto prescritto negli atti di gara in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

La cooperativa, entro il termine assegnato dalla lettera di contestazione, dovrà formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla Cooperativa l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penali. Il pagamento della penalità non libera mai la Cooperativa dalla responsabilità per danni causati e la relativa somma verrà detratta dal pagamento del corrispondente corrispettivo d'affidamento.

Art. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di gravi inadempienze da parte della Ditta affidataria si procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento del deposito cauzionale.

Il Comune ha diritto, inoltre, di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto – mediante apposito atto scritto - ai sensi dell'art. 1456 C.C. in danno dell'affidatario, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente:

- per gravi o reiterate inadempienze da parte dell'affidatario tali da compromettere la funzionalità dell'intervento;
- per sostituzione del responsabile referente dei servizi oggetto del presente avviso non autorizzata;
- per non ottemperanza dello stesso al complesso degli impegni assunti, tale che possa pregiudicare il rispetto delle tempistiche di cui all'art. 3 di cui sopra, collegate alle disposizioni regionali in merito al riconoscimento del contributo finalizzato all'attuazione del servizio appaltato;
- per l'inosservanza delle indicazioni operative date dal Comune di Montecatini Terme
- per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell'affidamento, salvo che per forza maggiore;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato d'Affidamento;
- fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;

La risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta affidataria, porterà all'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale ed al risarcimento, da parte della stessa, di ogni eventuale maggiore danno.

Resta salvo nei casi sopra elencati il diritto del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.163/2006 nei casi di grave inadempimento o grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Ente invierà contestazione scritta all'impresa assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni.

Nella lettera di contestazione degli addebiti il Comune, ove possibile, assegna altresì un termine per l'esecuzione di quanto omesso dall'impresa ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile. In assenza di risposta o qualora tale risposta sia valutata negativamente o qualora l'impresa non provveda a sanare le inadempienze contrattuali, il Comune procede alle risoluzioni del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La procedura di cui al capoverso precedente può essere attivata anche nel caso il Documento di Regolarità Contributiva dell'impresa sia pervenuto negativo per due volte consecutive nel corso del contratto.

Il Comune attiva inoltre il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora l'importo delle penali applicate all'impresa sia superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di risoluzione nulla sarà dovuto da parte del Comune se non la parte del contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Impresa nei propri confronti.

Resta salvo in ogni caso il diritto dell'ente all'applicazione delle penali come disciplinate dai precedenti articoli.

ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa non dovesse provvedere alla risoluzione totale o parziale dei problemi eventualmente segnalati, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la rifusione dei danni il Comune potrà a propria completa discrezione, rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della impresa attestati dalle fatture.

Art. 14 RISCHI DA INTERFERENZE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si precisa che in applicazione dell'art. 26, co. 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I. gli interventi configurabili come prestazioni intellettuali.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di modificazioni soggettive del soggetto esecutore del contratto si applica quanto previsto all'art.116 del D.lgs n.163/2006.

ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto dall'art. 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto del D.lgs n.163/2006.

In particolare, ai fini dell'opponibilità al Comune, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto stabilito all'art.8 del D.L.08/04/13 n.35, convertito con modificazioni in L. 6/06/13 n. 64.

ART. 17 FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art.140 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 18 ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DEI SERVIZI

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.163/2006, il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio ai servizi con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto. Dalla data di ricevimento di tale ordine hanno decorrenza i servizi come disciplinati nel presente capitolato.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i corrispettivi indicati nell'offerta.

ART. 19 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 20 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.